



Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.

Art. 46 cpv. 2

² Per prova dell'avvenuto controllo s'intende:

- a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese in cui la merce giunge nell'UE;
- b. un DSCE in virtù dell'allegato II parte 2 sezione C del regolamento (UE) 2019/1715² (DSCE-PP).

Art. 110 cpv. 4

⁴ Per *Ambrosia artemisiifolia* L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.

RS 916.20

¹ **RS 916.20**

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC), GU L 261 del 30.9.2019, pag. 37, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29.2.2021, pag. 60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr